

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Sezione per i Minorenni

La Corte di Appello di Catania, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott. Maria C. SPANTO	- Presidente
dott. Antonella G. MAGNAVITA	- Consigliere relatore
dott. Maria R. ACAGNINO	- Consigliere
dott. Donata ANDRIOLI STAGNO	- Componente privato
dott. Sergio FISICARO	- Componente privato

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura n.80/2007 VG relativa al minore **A.B.**, nato a Catania il (...).2002, e avente ad oggetto il reclamo proposto da **B.A.** nei confronti di **D.G.M.**, avverso il decreto 1 febbraio 2007 del Tribunale per i Minorenni di Catania;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza 21 maggio 2008;

in esito alla comparizione della dott.sa S. e dell'A.S. S. della UONPI di T.E. ed alle proposte dalle stesse formulate;

letti gli atti e sentiti il Procuratore Generale ed il difensore di parte reclamante;

considerato che, alla luce della complessa situazione emergente dall'aggiornato esame delle risultanze tutte, appare necessario ed indilazionabile provvedere, come chiesto dal PM, alla nomina di un curatore per il minore, ravvisandosi un evidente conflitto di interessi tra lo stesso ed i genitori; ad una diversa regimentazione dell'affidamento e di tempi e modi di permanenza del bambino con i genitori tenuto pure conto di quanto stabilito con decreto di omologa della separazione consensuale del Tribunale di Catania in data 16 luglio 2003 e successivo decreto di modifica 20 aprile 2007; alla ulteriore istruzione della procedura, anche con CTU collegiale finalizzata a valutare gli aspetti psicologico-personologici dei soggetti in esame e ad accertare la capacità genitoriale dei contendenti;

considerato che, benché richiesto con ordinanze 17/25.10.2007, 5/13.12.2007 e 19.3/1.4.2008 di questa Corte, il Centro Sociale n. 8 di C. (competente in relazione al domicilio del B. in Via ...) ha reiteratamente omesso di inviare completa relazione socio-ambientale riferita alle attuali condizioni di vita, con particolare attenzione agli aspetti relazionali ed alle dinamiche intrafamiliari, del nucleo ricostituito dal B. con la convivente sig.ra F.R. e la prole di questa;

P. Q. M.

Letti gli artt. 333 e 336 c.c., così provvede:

- 1) nomina curatore del minore **B.A.** - nato a Catania il (...).2002 - l'avv. Paolo Marescalco, di Catania;
- 2) affida il minore **B.A.** al Servizio Sociale del Comune di S.G.L.P. ed al Centro Sociale n. 8 di C., in collaborazione fra loro, che si coordineranno pure con la UONPI di T.E.;
- 3) dispone che il bambino resti collocato prevalentemente presso la madre e stia col padre – liberamente - per due pomeriggi a settimana (compatibilmente con gli altri impegni di studio o di salute del minore e preferibilmente il martedì e giovedì) dalle ore 14,00 alle ore 20,00; a settimane alterne, dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica; ad anni alterni, dalle ore 10,00 del 24 alle ore 10,00 del 30 dicembre e dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 10,00 del 5 gennaio; per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo; continuativamente, durante il periodo estivo, per quindici giorni da stabilire tra le parti anticipatamente entro il mese di maggio;
- 4) dispone che la UONPI continui nel monitoraggio del percorso da tempo avviato, con incontri da effettuarsi, col solo minore, ogni tre settimane, e, pure con i genitori, ogni tre mesi;
- 5) ordina al Consultorio Familiare n. 8 di C. di inviare relazione socio-ambientale sulle attuali condizioni di vita e sulla situazione relazionale e dinamica del nucleo familiare costituito dal B. con la signora R.F. ed i figli della stessa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento e delle precedenti ordinanze indicate in premessa (con le relative comunicazioni di cancelleria) al Procuratore della Repubblica di Catania per quanto di eventuale competenza;
- 6) nomina Consulenti Tecniche d'Ufficio le dott.sse Maria Costanzo, psicologa, e Guarino Laura, psichiatra, affinché, esaminati gli atti processuali e presa visione della documentazione in possesso dell'UONPI di T.E., dalla quale verranno se del caso collaborate; esaminate le persone di B.A. e D.G.M.; ascoltato il minore, A.B. (anche da solo), e sottoposto ad idonei tests diagnostici proiettivi; ripercorsa la storia anteatta della coppia e del nucleo genitori/figli, valutino:
 - a) le attuali condizioni psichiche, psicologiche e le caratteristiche personologiche dei soggetti adulti su indicati;
 - b) le condizioni - fisiche e psicologiche - del minore;
 - c) i rapporti tra ciascun genitore ed il minore; i rapporti tra i due adulti; la natura e la qualità di tali relazioni; le reciproche interazioni; l'atteggiamento di ciascuno dei due rispetto al rapporto dell'altro col figlio; se esistano interferenze negative e pregiudizievoli ad opera di terze persone, appartenenti o non ai rispettivi nuclei familiari ed ai nuclei familiari allargati, con le quali il minore abbia rapporti frequenti (tra le quali la sorella ed il suo fidanzato; la convivente del padre ed i suoi figli, ecc.);

d) la capacità genitoriale e l' idoneità ad assicurare un armonioso ed equilibrato sviluppo della personalità del minore da parte di entrambi i genitori (anche nel senso dell' accudimento materiale, morale e psicologico) e la sussistenza o meno di pericolo di danno alla sua integrità psicologica;

e) se dall' affidamento ad entrambi i genitori disposto in sede di separazione possa derivare pregiudizio al minore.

In ogni caso, suggeriranno le consulenti quali concrete condizioni di affidamento e/o collocamento si prospettino come le più adeguate alle esigenze di A.

7) Fa obbligo a tutti i soggetti ed i servizi sopra citati di segnalare immediatamente qualunque pregiudizio dovesse profilarsi concretamente per il minore in esame.

Rinvia, per il giuramento delle consulenti e per il prosieguo, all' udienza del 18 giugno 2008, ore 10,00 e seguenti.

Manda alla Cancelleria per le dovute comunicazioni, con invio di copia integrale della presente ordinanza alle parti, alle sopra indicate professioniste, nonché al curatore speciale avv. Paolo Marescalco, alle dottoresse Laura Guarino e Maria Costanzo, al Servizio Sociale del Comune di S.G.L.P., al Servizio Sociale del Comune di C., alla UONPI di T.E., al CS n. 8 di C.; ed al Procuratore della Repubblica di Catania – con gli ulteriori allegati su accennati – per quanto di competenza.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 maggio 2008

Il Consigliere estensore

Il Presidente